

**PROTOCOLLO IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI
MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O COLLEGAMENTI DA REMOTO**

Stipulato tra:

Tribunale di Macerata

Procura della Repubblica di Macerata

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata

Camera Penale di Macerata

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. n, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60 del 8 marzo 2020);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";

Visto i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24" come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale, 3 aprile 2013, n. 48;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo n.11 2020, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge;

Le parti del presente protocollo dispongono quanto segue.

ARTICOLO 1

Le udienze penali di cui al comma dodicesimo dell'art.83 DL. n.18 del 2020 si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto, ovvero i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA n. 7359.1J del 27 febbraio 2020 e 8661.0 del 9 marzo 2020):

- Skype for Business;
- Teams.

Nel caso in cui sia impossibile, per ragioni organizzative o processuali procedere da remoto, il giudice dispone che si proceda presso l'aula Iacoboni del Tribunale o presso l'aula gip.

ARTICOLO 2

Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le parti



del presente Protocollo si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, ad esclusivo uso dell'indagato/imputato, con la quale quest'ultimo potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata senza alcuna interferenza, o comunque a garantire un colloquio riservato fra difensore ed assistito con modalità idonea (ad es. attraverso lo stesso collegamento Skype o Teams).

ARTICOLO 3

Le parti del seguente Protocollo si impegnano a garantire una stanza alla persona detenuta, internata, arrestata o in stato di custodia cautelare ove svolgere, con la strumentazione telematica e telefonica idonea, le udienze di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o in stato di custodia cautelare può scegliere se partecipare alle udienze di cui all'articolo 1 presso il Tribunale di Macerata o presso il luogo in cui è ristretto il suo assistito.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica- all'atto di presentazione della richiesta di convalida- segnali la necessità di nominare un interprete per l'indagato straniero, questi presenzierà – alla distanza sociale prevista di metri due – accanto all'indagato, ove il medesimo si trovi ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare- con l'ausilio di un dispositivo elettronico o di una linea telefonica ,anche mobile, dedicata- con l'arrestato, con il difensore e con le altre parti processuali

Il difensore e l'indagato potranno consultarsi riservatamente tra di loro, anche telefonicamente, per mezzo dell'interprete.

Ai sensi dell'art. 83, commi 7, lett. c) e d) del DL n. 18 del 2020, il Presidente Vicario del Tribunale autorizza sin dalla sottoscrizione del presente protocollo il Difensore a partecipare alle udienze suddette tramite collegamento da remoto dal proprio studio professionale o da altro luogo attrezzato, messogli a disposizione dalle forze di polizia, come concordato con il Procuratore della Repubblica.

ARTICOLO 5

La Procura della Repubblica garantisce al difensore della persona detenuta, internata, arrestata o in stato di custodia cautelare l'invio a mezzo PEC, in tempo utile per lo svolgimento dell'udienza, di tutti gli atti a lui ostensibili.

ARTICOLO 6

Si conviene altresì che le comunicazioni in ordine alla facoltà prevista dall'art. 83, comma 3 lett. b) d.l. n. 18/20 di richiedere che si proceda alla trattazione dei procedimenti indicati nella norma siano effettuate con congruo anticipo alla Cancelleria del Tribunale e- quindi- non meno di giorni 3 (tre) prima, al fine di garantire un'ordinata programmazione delle udienze.

Le parti firmatarie convengono sul carattere sperimentale del presente protocollo, che rimane in vigore, sino al 15 aprile 2020, salvo proroga e ferma restando la possibilità di procedere a modifiche, se valutate opportune per il miglior funzionamento del servizio anche a causa di eventuali disservizi constatati nel frattempo.

Copia del presente Protocollo è consegnata al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Macerata, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata ed al sig. Questore.

Macerata, 26.3.2020

Il Presidente del Tribunale di Macerata.

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata

OTTAVIANONI MARIA CRISTINA

Firmato digitalmente da OTTAVIANONI MARIA CRISTINA
Data: 2020.03.26 12:11:08 +01'00'

Il Presidente della Camera Penale di Macerata





TRIBUNALE DI MACERATA

SPORTELLO VIRTUALE PENALE

Premesso che in relazione alla situazione di emergenza sanitaria è necessario, comunque, garantire la prosecuzione di tutte le attività imprescindibili nel settore penale e che in tal senso è necessario e doveroso uno sforzo riorganizzativo;

rilevato che, ovviamente, è parimenti necessario nei processi preservare comunque le garanzie difensive;

dato atto che per la prosecuzione delle attività imprescindibili è necessario, altresì, utilizzare in modo condiviso il rapporto tendenzialmente a fisica distanza tra avvocatura e cancellerie;

atteso che il presidente con la sottoscrizione del presente protocollo determina l'orario di apertura dello sportello virtuale dalle ore 8,30 alle 12,30 ai sensi art. 3 comma 3 lett. B) del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020;

sentito il dirigente amministrativo del Tribunale di Macerata

si conviene quanto segue:

- a) l'apertura dello sportello virtuale penale concerne tutti i settori (dibattimento, ufficio gip/gup, corte d'assise), e deve ritenersi limitato agli atti e alle richieste riferentesi a procedimenti non sospesi; non possono essere accettate richieste ed atti riferiti a procedimenti sospesi;
- b) Il deposito di atti dovrà avvenire preferibilmente tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per l'ufficio dibattimento: dibattimento.tribunale.macerata@giustiziacert.it
per l'ufficio GIP/GUP: gipgup.tribunale.macerata@giustiziacert.it
- c) Sarà onere degli avvocati conservare gli originali degli atti e delle marche debitamente annullate (qualora necessarie) che dovranno essere scannerizzate, trasmesse via pec e successivamente consegnate in originale in cancelleria nel primo momento utile e comunque dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria;
- d) Tutti i depositi di cui al presente protocollo dovranno essere effettuati tramite PEC tra le ore 8,30 e le ore 12,30 (non verranno esaminati i depositi effettuati in orari diversi);
- e) Deve essere inviata una PEC per ogni singola richiesta;
- f) Potranno essere inviate agli stessi indirizzi anche le richieste di ammissione al patrocinio dello Stato e le richieste di liquidazioni di compensi.

Le parti convengono che il presente protocollo scadrà il 15/04/2020, salva facoltà di proroga, ferma restando la possibilità di procedere a modifiche, se valutate opportune per il miglior funzionamento del servizio anche a causa di eventuali disservizi constatati nel frattempo.

Macerata, 26/03/2020

Il Presidente vicario
Dott. Roberto Evangelisti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Cristina Ottavianoni

OTTAVIANONI
MARIA CRISTINA

Firmato digitalmente da
OTTAVIANONI MARIA CRISTINA
Data: 2020.03.26 12:25:44
+01'00'

Il Procuratore della Repubblica
dott. Giovanni Giorgio

Il Presidente della Camera Penale
di Macerata
Avv. Renato Coltorti

Coltorti